

## REGOLAMENTO (CE) N. 1174/2009 DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 2009

recante modalità di esecuzione degli articoli 34 bis e 37 del regolamento (CE) n. 1798/2003 del Consiglio per quanto riguarda il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi della direttiva 2008/9/CE del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1798/2003 del Consiglio, del 7 ottobre 2003, relativo alla cooperazione amministrativa in materia di imposta sul valore aggiunto e che abroga il regolamento (CEE) n. 218/92 <sup>(1)</sup>, in particolare gli articoli 34 bis e 37,

vista la direttiva 2008/9/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 11,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2008/9/CE prevede che lo Stato membro di rimborso possa esigere che il richiedente fornisca ulteriori informazioni elettroniche codificate per ciascuno dei codici di cui all'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2008/9/CE, nella misura in cui tali informazioni siano necessarie a motivo di eventuali limitazioni del diritto a detrazione di cui alla direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto <sup>(3)</sup>, o per l'applicazione delle pertinenti deroghe concesse allo Stato membro di rimborso a norma degli articoli 395 o 396 di detta direttiva.
- (2) Ai sensi dell'articolo 34 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1798/2003, le autorità competenti dello Stato membro di rimborso devono notificare, con mezzi elettronici, alle autorità competenti degli altri Stati membri tutte le informazioni da essi richieste ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2008/9/CE.
- (3) A tal fine, occorre fissare i dettagli tecnici della trasmissione delle informazioni aggiuntive richieste dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2008/9/CE. In particolare, occorre specificare i codici da utilizzare per la trasmissione delle predette informazioni. I codici stabiliti nell'allegato del presente regolamento sono stati elaborati dal comitato permanente per la cooperazione amministrativa (SCAC) sulla base delle informazioni richieste dagli Stati membri ai fini dell'applicazione dell'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2008/9/CE.
- (4) Conformemente all'articolo 11 della direttiva 2008/9/CE, i richiedenti possono essere tenuti a fornire la descrizione della loro attività economica utilizzando codici armonizzati. A tal fine occorre utilizzare i codici normalmente utilizzati, stabiliti dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici <sup>(4)</sup>.
- (5) L'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1798/2003 prevede che, su richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata notifichi al destinatario tutti gli atti e tutte le decisioni delle autorità amministrative relativi all'applicazione della legislazione sull'IVA nel territorio dello Stato membro in cui ha sede l'autorità richiedente.
- (6) Quando lo Stato membro di rimborso chiede allo Stato membro di stabilimento di notificare al richiedente le sue decisioni e i suoi atti ai fini dell'applicazione della direttiva 2008/9/CE, occorre che, per ragioni di tutela dei dati personali, sia possibile effettuare la notificazione mediante la rete comune di comunicazione/l'interfaccia comune di sistema (CCN/CSI) di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 19), del regolamento (CE) n. 1798/2003.
- (7) Il presente regolamento fissa le modalità di esecuzione, tra l'altro, dell'articolo 34 bis inserito nel regolamento (CE) n. 1798/2003 dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 143/2008 del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 1798/2003 per quanto concerne l'introduzione di modalità di cooperazione amministrativa e lo scambio di informazioni in considerazione delle disposizioni in materia di luogo delle prestazioni di servizi, regimi speciali e procedura di rimborso dell'imposta sul valore aggiunto <sup>(5)</sup>. Pertanto, occorre che il presente regolamento entri in vigore nello stesso giorno in cui diverrà applicabile l'articolo 1 del regolamento (CE) n. 143/2008.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la cooperazione amministrativa,

<sup>(1)</sup> GU L 264 del 15.10.2003, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 44 del 20.2.2008, pag. 23.

<sup>(3)</sup> GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU L 44 del 20.2.2008, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Quando lo Stato membro del rimborso notifica ad altri Stati membri che esso richiede ulteriori informazioni elettroniche codificate ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2008/9/CE, per la trasmissione delle predette informazioni vengono utilizzati i codici specificati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Quando lo Stato membro di rimborso esige la descrizione dell'attività economica del richiedente ai sensi dell'articolo 11 della direttiva 2008/9/CE, le informazioni vengono fornite al

quarto livello dei codici NACE Rev. 2, conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1893/2006.

*Articolo 3*

Quando lo Stato membro di rimborso chiede allo Stato membro di stabilimento di un destinatario di notificare al richiedente le sue decisioni e i suoi atti relativi a un rimborso ai sensi della direttiva 2008/9/CE, la notificazione può essere trasmessa tramite la rete CCN/CSI di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 19), del regolamento (CE) n. 1798/2003.

*Articolo 4*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2009.

*Per la Commissione*  
László KOVÁCS  
*Membro della Commissione*

---

## ALLEGATO

**Codici da utilizzare per la trasmissione delle informazioni di cui all'articolo 34 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1798/2003****Codice 1. Carburante**

1.1	Carburante per mezzi di trasporto di massa superiore a 3 500 kg, diversi dai mezzi destinati al trasporto di persone a pagamento	1.1.1 Benzina 1.1.2 Diesel 1.1.3 GPL 1.1.4 Metano 1.1.5 Biocarburante
1.2	Carburante per mezzi di trasporto di massa inferiore o uguale a 3 500 kg, diversi dai mezzi destinati al trasporto di persone a pagamento	1.2.1 Benzina 1.2.2 Diesel 1.2.3 GPL 1.2.4 Metano 1.2.5 Biocarburante 1.2.6 PKW 1.2.7 LKW
1.3	Carburante per mezzi destinati al trasporto di persone a pagamento	1.3.1 Benzina 1.3.2 Diesel 1.3.3 GPL 1.3.4 Metano 1.3.5 Biocarburante
1.4	Carburante utilizzato specificamente per veicoli di prova	
1.5	Prodotti petroliferi utilizzati per la lubrificazione di mezzi di trasporto o motori	
1.6	Carburante acquistato per la rivendita	
1.7	Carburante per mezzi di trasporto di merci	
1.8	Carburante per autovetture e veicoli multiuso	1.8.1 Utilizzati esclusivamente a fini commerciali 1.8.2 Utilizzati in parte per il trasporto commerciale di passeggeri, per scuola guida o per noleggio 1.8.3 Utilizzati in parte per scopi diversi da quelli di cui al punto 1.8.2
1.9	Carburante per motocicli, caravan e imbarcazioni per scopi ricreativi e sportivi e aeromobili di massa inferiore a 1 550 kg	1.9.1 Utilizzati per il trasporto commerciale di passeggeri, per scuola guida o per noleggio 1.9.2 Utilizzati a fini commerciali
1.10	Carburante per macchine e trattori agricoli	1.10.1 Benzina 1.10.2 Diesel 1.10.3 GPL 1.10.4 Metano 1.10.5 Biocarburante

1.11	Carburante per mezzi destinati al trasporto di persone con meno di 9 posti o autovetture a noleggio	1.11.1 Benzina 1.11.2 Diesel 1.11.3 GPL 1.11.4 Metano 1.11.5 Biocarburante
1.12	Carburante per mezzi destinati al trasporto di persone a pagamento diversi da quelli indicati ai punti 1.8 e 1.9	
1.13	Carburante per mezzi di trasporto per i quali non esistono limitazioni del diritto a detrazione	
1.14	Carburante per mezzi di trasporto per i quali esistono limitazioni del diritto a detrazione	

### Codice 2. Locazione di mezzi di trasporto

2.1	Locazione di mezzi di trasporto di massa superiore a 3 500 kg, diversi dai mezzi destinati al trasporto di persone a pagamento	
2.2	Locazione di mezzi di trasporto di massa inferiore o uguale a 3 500 kg, diversi dai mezzi destinati al trasporto di persone a pagamento	2.2.1 Per un periodo continuato superiore a 6 mesi 2.2.2 Per un periodo continuato inferiore o uguale a 6 mesi 2.2.3 PKW 2.2.4 LKW
2.3	Locazione di mezzi destinati al trasporto di persone a pagamento	2.3.1 Per un periodo continuato superiore a 6 mesi 2.3.2 Per un periodo continuato inferiore o uguale a 6 mesi
2.4	Locazione di mezzi destinati al trasporto di merci	
2.5	Locazione di autovetture e veicoli multiuso	2.5.1 Utilizzati esclusivamente a fini commerciali 2.5.2 Utilizzati in parte per il trasporto commerciale di passeggeri e per scuola guida 2.5.3 Utilizzati in parte per scopi diversi da quelli di cui al punto 2.5.2
2.6	Locazione di motocicli, caravan e imbarcazioni per scopi ricreativi e sportivi e aeromobili di massa inferiore a 1 550 kg	2.6.1 Utilizzati per il trasporto commerciale di passeggeri e per scuola guida 2.6.2 Utilizzati ad altri fini commerciali
2.7	Locazione di veicoli destinati al trasporto di persone della categoria M1	
2.8	Locazione di mezzi destinati al trasporto di persone con più di 9 posti	
2.9	Locazione di mezzi destinati al trasporto di persone con meno di 9 posti	2.9.1 Utilizzati per operazioni commerciali 2.9.2 Utilizzati per operazioni diverse dalle operazioni commerciali

2.10	Locazione di mezzi di trasporto per i quali non esistono limitazioni del diritto a detrazione	
2.11	Locazione di mezzi di trasporto per i quali esistono limitazioni del diritto a detrazione	
2.12	Locazione di mezzi di trasporto diversi da quelli indicati ai punti 2.5 e 2.6	

**Codice 3. Spese relative a mezzi di trasporto, a eccezione dei beni e dei servizi di cui ai codici 1 e 2**

3.1	Spese relative a mezzi di trasporto di massa superiore a 3 500 kg, diversi dai mezzi destinati al trasporto di persone a pagamento	3.1.1	Acquisto di mezzi di trasporto di massa superiore a 3 500 kg, diversi dai mezzi destinati al trasporto di persone a pagamento
		3.1.2	Manutenzione di mezzi di trasporto di massa superiore a 3 500 kg, diversi dai mezzi destinati al trasporto di persone a pagamento
		3.1.3	Acquisto e installazione di accessori per mezzi di trasporto di massa superiore a 3 500 kg, diversi dai mezzi destinati al trasporto di persone a pagamento
		3.1.4	Rimessaggio o parcheggio di mezzi di trasporto di massa superiore a 3 500 kg, diversi dai mezzi destinati al trasporto di persone a pagamento
		3.1.5	Altre spese relative a mezzi di trasporto di massa superiore a 3 500 kg, diversi dai mezzi destinati al trasporto di persone a pagamento
3.2	Spese relative a mezzi di trasporto di massa inferiore o uguale a 3 500 kg, diversi dai mezzi destinati al trasporto di persone a pagamento	3.2.1	Acquisto di mezzi di trasporto di massa inferiore o uguale a 3 500 kg, diversi dai mezzi destinati al trasporto di persone a pagamento
		3.2.2	Manutenzione di mezzi di trasporto di massa inferiore o uguale a 3 500 kg, diversi dai mezzi destinati al trasporto di persone a pagamento
		3.2.3	Acquisto e installazione di accessori per mezzi di trasporto di massa inferiore o uguale a 3 500 kg, diversi dai mezzi destinati al trasporto di persone a pagamento
		3.2.4	Rimessaggio o parcheggio di mezzi di trasporto di massa inferiore o uguale a 3 500 kg, diversi dai mezzi destinati al trasporto di persone a pagamento
		3.2.5	Altre spese relative a mezzi di trasporto di massa inferiore o uguale a 3 500 kg, diversi dai mezzi destinati al trasporto di persone a pagamento
		3.2.6	PKW
		3.2.7	LKW
3.3	Spese relative a mezzi destinati al trasporto di persone a pagamento	3.3.1	Acquisto di mezzi destinati al trasporto di persone a pagamento
		3.3.2	Manutenzione di mezzi destinati al trasporto di persone a pagamento
		3.3.3	Acquisto e installazione di accessori per mezzi destinati al trasporto di persone a pagamento
		3.3.4	Rimessaggio o parcheggio di mezzi destinati al trasporto di persone a pagamento
		3.3.5	Altre spese relative a mezzi destinati al trasporto di persone a pagamento

3.4 Spese relative a mezzi di trasporto merci	3.4.1 Acquisto di mezzi di trasporto merci 3.4.2 Manutenzione di mezzi di trasporto merci 3.4.3 Rimessaggio o parcheggio di mezzi di trasporto merci 3.4.4 Spese relative a mezzi di trasporto merci diversi da quelli indicati ai punti 3.4.1, 3.4.2 e 3.4.3
3.5 Manutenzione di autovetture e veicoli multiuso	3.5.1 Utilizzati esclusivamente a fini commerciali 3.5.2 Utilizzati in parte per il trasporto commerciale di persone, per scuola guida o per noleggio 3.5.3 Utilizzati in parte per scopi commerciali diversi da quelli di cui al punto 3.5.2
3.6 Manutenzione di motocicli, caravan e imbarcazioni per scopi ricreativi e sportivi e aeromobili di massa superiore a 1 550 kg	3.6.1 Utilizzati per il trasporto commerciale di persone, per scuola guida o per noleggio 3.6.2 Utilizzati ad altri fini commerciali
3.7 Spese relative ad autovetture e veicoli multiuso diverse dalle spese per manutenzione, rimessaggio e parcheggio	3.7.1 Utilizzati esclusivamente a fini commerciali 3.7.2 Utilizzati in parte per il trasporto commerciale di persone, per scuola guida o per noleggio 3.7.3 Utilizzati in parte a fini diversi da quelli di cui al punto 3.7.2
3.8 Spese relative a motocicli, caravan e imbarcazioni per scopi ricreativi e sportivi e aeromobili di massa superiore a 1 550 kg diverse dalle spese per manutenzione, rimessaggio e parcheggio	3.8.1 Utilizzati per il trasporto commerciale di persone, per scuola guida, per noleggio o per rivendita 3.8.2 Utilizzati ad altri fini commerciali
3.9 Acquisto di veicoli destinati al trasporto di persone della categoria M1	
3.10 Acquisto di accessori per veicoli destinati al trasporto di persone della categoria M1, compresi l'assemblaggio e l'installazione	
3.11 Spese relative a mezzi destinati al trasporto di persone con più di 9 posti o a mezzi di trasporto merci	
3.12 Spese relative a mezzi destinati al trasporto di persone con meno di 9 posti utilizzati per operazioni commerciali	
3.13 Spese relative a mezzi di trasporto per i quali non esistono limitazioni del diritto a detrazione	
3.14 Spese relative a mezzi di trasporto per i quali esistono limitazioni del diritto a detrazione	
3.15 Manutenzione di mezzi destinati al trasporto di persone diversi da autovetture, veicoli multiuso, motocicli, caravan e imbarcazioni per scopi ricreativi e sportivi e aeromobili di massa superiore a 1 550 kg	

3.16	Rimessaggio o parcheggio di mezzi destinati al trasporto di persone	
3.17	Spese relative a mezzi di trasporto diversi da autovetture, veicoli multiuso, motocicli, caravan e imbarcazioni per scopi ricreativi e sportivi e aeromobili di massa superiore a 1 550 kg diverse dalle spese per manutenzione, rimessaggio o parcheggio	

#### Codice 4. Pedaggi stradali e oneri per l'uso della strada

4.1	Pedaggi stradali per mezzi di trasporto di massa superiore a 3 500 kg, diversi dai mezzi destinati al trasporto di persone a pagamento	
4.2	Pedaggi stradali per veicoli di massa inferiore o uguale a 3 500 kg, diversi dai mezzi destinati al trasporto di persone a pagamento	4.2.1 PKW 4.2.2 LKW
4.3	Pedaggi stradali per mezzi destinati al trasporto di persone a pagamento	
4.4	Pedaggi stradali per mezzi di trasporto sul ponte del Grande Belt	
4.5	Pedaggi stradali per mezzi di trasporto sul ponte di Öresund	
4.6	Pedaggi stradali per mezzi destinati al trasporto di persone a pagamento con più di 9 posti	
4.7	Pedaggi stradali per mezzi destinati al trasporto di persone a pagamento con meno di 9 posti	
4.8	Pedaggi stradali per veicoli utilizzati nel contesto di conferenze, fiere, mostre o congressi	4.8.1 Per l'organizzatore dell'evento 4.8.2 Per i partecipanti all'evento, quando la spesa è addebitata direttamente dall'organizzatore

#### Codice 5. Spese di viaggio quali spese di taxi, spese per l'utilizzazione di mezzi di trasporto pubblici

5.1	Per il soggetto passivo o un dipendente del soggetto passivo	
5.2	Per persone diverse dal soggetto passivo o dal dipendente del soggetto passivo	

5.3	Per il soggetto passivo o un dipendente del soggetto passivo nel contesto di conferenze fiere, mostre o congressi	5.3.1	Per l'organizzatore dell'evento
		5.3.2	Per i partecipanti all'evento, quando la spesa è addebitata direttamente dall'organizzatore

**Codice 6. Alloggio**

6.1	Spese di alloggio per il soggetto passivo o un dipendente del soggetto passivo		
6.2	Spese di alloggio per persone diverse dal soggetto passivo o dal dipendente del soggetto passivo		
6.3	Spese di alloggio per il soggetto passivo o un dipendente del soggetto passivo per la partecipazione a conferenze di lavoro		
6.4	Spese di alloggio per il soggetto passivo o un dipendente del soggetto passivo nel contesto di conferenze fiere, mostre o congressi	6.4.1	Per l'organizzatore dell'evento
		6.4.2	Per i partecipanti all'evento, quando la spesa è addebitata direttamente dall'organizzatore
6.5	Spese di alloggio per un dipendente del soggetto passivo per la fornitura di merci o la prestazione di servizi		
6.6	Spese di alloggio per cessione successiva		
6.7	Spese di alloggio diverse dalle spese di cui ai punti 6.5 e 6.6		

**Codice 7. Alimenti, bevande e servizi di ristorazione**

7.1	Alimenti e bevande forniti da alberghi, bar, ristoranti e pensioni, compresa la colazione	7.1.1	Per il soggetto passivo o un dipendente del soggetto passivo
		7.1.2	Per persone diverse dal soggetto passivo o dal dipendente del soggetto passivo
7.2	Alimenti e bevande fornite nel contesto di conferenze, fiere, mostre o congressi	7.2.1	Per l'organizzatore dell'evento
		7.2.2	Per i partecipanti all'evento, quando la spesa è addebitata direttamente dall'organizzatore
7.3	Spese per alimenti e bevande per un dipendente del soggetto passivo per la fornitura di merci o la prestazione di servizi		
7.4	Servizi di ristorazione acquistati per cessione successiva		
7.5	Acquisto di alimenti, bevande e servizi di ristorante diversi da quelli di cui ai punti 7.2, 7.3 e 7.4		



**Codice 8. Ingresso a fiere ed esposizioni**

8.1	Per il soggetto passivo o un dipendente del soggetto passivo	
8.2	Per persone diverse dal soggetto passivo o dal dipendente del soggetto passivo	

**Codice 9. Spese suntuarie, di divertimento e di rappresentanza**

9.1	Acquisto di alcolici	
9.2	Acquisto di tabacchi lavorati	
9.3	Spese per ricevimenti e divertimenti	9.3.1 A fini pubblicitari 9.3.2 Non a fini pubblicitari
9.4	Spese per la manutenzione di imbarcazioni da diporto	
9.5	Spese per oggetti d'arte, da collezione o d'antiquariato	
9.6	Spese suntuarie, di divertimento e di rappresentanza a fini pubblicitari	
9.7	Spese suntuarie, di divertimento e di rappresentanza diverse da quelle di cui ai punti 9.1, 9.2 e 9.3	

**Codice 10. Altro**

10.1	Strumenti.	
10.2	Riparazioni nel periodo di garanzia	
10.3	Servizi legati all'istruzione	
10.4	Lavori su beni	10.4.1 Lavori su beni immobili 10.4.2 Lavori su beni immobili destinati ad abitazione 10.4.3 Lavori su beni mobili diversi da quelli di cui al codice 3
10.5	Acquisto o locazione di beni	10.5.1 Acquisto o locazione di beni immobili 10.5.2 Acquisto o locazione di beni immobili destinati ad abitazione o a essere usati per scopi ricreativi o di divertimento 10.5.3 Acquisto o locazione di beni mobili collegati a beni immobili o utilizzati in beni immobili destinati ad abitazione o per scopi ricreativi o di divertimento 10.5.4 Acquisto o locazione di beni mobili diversi da quelli di cui al codice 2

10.6	Fornitura di acqua, gas ed energia elettrica tramite la rete di distribuzione	
10.7	Elargizioni liberali di limitato valore	
10.8	Spese di ufficio	
10.9	Partecipazione a fiere e seminari, istruzione o formazione	10.9.1 Fiere 10.9.2 Seminari 10.9.3 Istruzione 10.9.4 Formazione
10.10	Prelievo forfetario sui prodotti agricoli e dell'allevamento	
10.11	Spese postali per invio in paesi extra-UE	
10.12	Spese di fax e telefono in relazione all'alloggio	
10.13	Merci e servizi acquistati da un organizzatore di viaggi a beneficio diretto del viaggiatore	
10.14	Merci acquistate per la rivendita diverse da quelle di cui al punto 1.6	
10.15	Servizi acquistati per la rivendita diversi da quelli di cui ai punti 6.6 e 7.4	
10.16	Lavori su beni	10.16.1 Lavori su beni immobili destinati ad abitazione e scopi ricreativi o di divertimento 10.16.2 Lavori su beni immobili diversi da quelli di cui al punto 10.16.1 10.16.3 Lavori su beni mobili collegati ai beni immobili di cui al punto 10.16.1 o utilizzati con essi 10.16.4 Lavori su beni mobili diversi da quelli di cui al punto 10.16.3
10.17	Spese per beni	10.17.1 Spese per beni immobili destinati ad abitazione o a essere usati per scopi ricreativi o di divertimento 10.17.2 Spese per beni immobili diversi da quelli di cui al punto 10.17.1